



Associazione Radioamatori Italiani

Sezione di Pordenone APS

C.F. 91004950936

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/2017

Statuto

Titolo I **Disposizioni Generali** **Art. 1**

Denominazione – Sede - Durata

1. L'Associazione Radiotecnica Italiana - A.R.I. Sezione di Pordenone - sorta nel 1959 ha acquisito successivamente la denominazione "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Pordenone" che viene ora modificata ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in "**Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Pordenone APS**", brevemente "A.R.I. Pordenone APS", codice fiscale 91004950936 (di seguito anche solo "l'Associazione").
2. L'Associazione ha sede legale ed amministrativa nel comune di Pordenone. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea degli associati con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
3. L'Associazione è costituita con durata illimitata ed appartiene alla categoria delle associazioni non riconosciute.

Art. 2 **Statuto**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi e regolamenti statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ai quali fa rimando per quanto non sia previsto dal presente documento.

Art. 3 **Scopo – Finalità - Attività**

1. L'Associazione è una organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi associati a favore dei suoi associati e di terzi.
2. Essa opera nel territorio a livello nazionale ed internazionale e potrà aderire a federazioni di

associazioni simili, tenuto conto degli scopi successivamente descritti.

3. Al fine di perseguire gli scopi dell'Associazione e di espletare la propria attività sociale, la Sezione ARI di Pordenone APS, ha competenza su tutto il territorio della provincia di Pordenone esclusi i territori dove operano altre Sezioni.
4. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita ed all'attività dell'Associazione.
5. L'Associazione si ispira ai principi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'Associazione persegue il suo fine promuovendo le forme aggregative tramite il radiantismo e la telematica, nonché le attività sociali di volontariato ad esse riconducibili, e con il loro utilizzo esprime pertanto le sue finalità che sono:
 - 6.1. coordinare, agevolare, promuovere e tutelare le attività degli associati, anche attraverso l'organizzazione di gare, diplomi e proponendo lo sviluppo delle infrastrutture individuali e dell'Associazione per l'uso corretto e consapevole, lo studio e la sperimentazione delle:
 - 6.1.1. ricetrasmisioni e radiodiffusioni circolari con apparati radioamatoriali utilizzando frequenze consentite dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - 6.1.2. reti telematiche e digitali di ogni tipo consentito dalla normativa vigente. Quanto sopra, per l'impiego del tempo libero nello spirito degli art. 15 e 21 della Costituzione Italiana, come mezzo individuale di espressione e comunicazione.
7. L'Associazione svolge e promuove attività previste all'art. 5 1° comma lettera h) del D. Lgs. 117/2017 "ricerca scientifica di particolare interesse sociale".

8. L'Associazione svolge e promuove attività previste all'art. 5, 1° comma, lettera i) del D. Lgs. 117/2017 "organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del volontariato".
9. L'Associazione partecipa alla redazione dell'organo d'informazione sociale "Radio Rivista" e alla pubblicazione sul sito web di studi realizzati dagli associati.
10. L'Associazione potrà esercire proprie stazioni radioelettriche con o senza operatore, analogiche o numeriche, reti telematiche, dotandosi delle necessarie autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dalle Autorità competenti, nel rispetto del D.Lgs. 02.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
11. L'Associazione potrà svolgere attività di Protezione Civile esplicita nell'ambito delle comunicazioni via radio per le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza come previsto dall'art. 5 1° comma lettera y) "protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni", del D.Lgs. 117/2017. Svolge con i propri associati attività di volontariato nell'ambito della Protezione Civile Nazionale e Regionale mettendo a disposizione della comunità le proprie apparecchiature e quelle degli associati rispondendo al principio che il radioamatore all'atto dell'ottenimento dell'Autorizzazione Generale rilasciata dal Mi.S.E. è di fatto precettabile in caso di calamità. Attualmente l'Associazione utilizza anche la sala radio messa a disposizione dalla Prefettura di Pordenone per le attività in emergenza. L'attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
12. In maniera ausiliaria, quali attività secondarie e strumentale rispetto alle attività di interesse generale prima citate, in ambito di manifestazioni pubbliche e private, nelle attività umanitarie e socio culturali, L'Associazione:
 - 12.1. organizza e sviluppa i corsi propedeutici al conseguimento, da parte degli aspiranti, della patente di radioamatore. Promuove l'aggiornamento tecnico professionale degli associati con incontri e seminari;
 - 12.2. sostiene la formazione di gruppi che operano in specifiche attività radiantistiche.
 - 12.3. organizza corsi di formazione presso le scuole secondarie di primo e secondo grado al fine di coinvolgere i giovani sull'importanza delle comunicazioni radio anche in occasione di calamità naturali che possano determinare il

mancato funzionamento dei servizi telefonici tradizionali;

- 12.4. può esercitare, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale e nel rispetto delle previsioni normative, attività commerciali in occasione di eventi, manifestazioni, fiere e tramite siti internet.
13. L'Associazione si propone di coordinare, agevolare e promuovere le iniziative che gli associati offrono perché questi possano svolgere al meglio le loro attività.
14. Le prestazioni effettuate dai Volontari dell'Associazione sono gratuite, sia che le medesime siano effettuate a vantaggio dei Volontari stessi, sia che siano effettuate a vantaggio di terzi, salvo che sia diversamente previsto dalla normativa vigente. La suddetta norma viene estesa a tutte le attività delle cariche elettive.
15. La collaborazione dell'Associazione con altre Organizzazioni o Associazioni con attinenze simili o diverse dalla stessa, inclusi Enti pubblici, è disciplinata da accordi stipulati dal Consiglio Direttivo con criteri di democraticità e di volontarietà, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo, del volontariato e di massimizzare le sinergie presenti sul territorio.
16. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle di interesse generale di cui ai precedenti punti ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, pertanto secondarie e strumentali alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 quali, a titolo esemplificativo, raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale

Titolo II

Risorse e attività economiche

Art. 4

Patrimonio – Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
4. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.
5. Il patrimonio della Sezione è costituito:
 - 5.1. dalla biblioteca;
 - 5.2. da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da associati o da terzi (anche non persone fisiche);
 - 5.3. da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
 - 5.4. da beni mobili, arredi e cancelleria;
 - 5.5. da beni immobili;
 - 5.6. da tutto ciò che, non previsto espressamente ai punti precedenti, risulta dal libro Inventario.

Art. 5

Diritti del Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o organizzazioni che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria Struttura.
Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 6

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli associati può per

questo essere ritenuto individualmente responsabile.

2. Gli associati all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'organizzazione stessa.

**Titolo III
Associati
Art. 7**

Ammissione

1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. Allo scopo di verificare l'assenza di contestazioni da parte della totalità degli associati all'ARI, il socio acquisirà la qualità di effettivo dopo la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale ARI e previa pubblicazione sull'organo d'informazione nazionale "Radio Rivista".
3. Gli associati si dividono in Soci Effettivi, Soci Juniores e Soci SWL.

Essi sono tenuti a versare, entro il periodo stabilito, una quota annuale che, per ogni anno, sarà stata fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale ARI e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente. Una parte della quota annuale costituisce la quota di Sezione che, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, sarà attribuita dall'A.R.I. alla Sezione di Pordenone tramite il Comitato Regionale ARI FVG al quale ne spetterà una percentuale stabilita dal Comitato Regionale medesimo per le proprie spese di gestione.

4. I Soci Effettivi sono le persone fisiche di ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili e che abbiano conseguito la licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, sempre che tale licenza non sia stata definitivamente revocata.
5. Il numero degli associati è illimitato. In ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, pari a sette persone fisiche.
6. I Soci Juniores sono le persone fisiche, pure di ineccepibile moralità che, trovandosi nelle stesse condizioni soggettive dei Soci Effettivi, non abbiano tuttavia raggiunto la maggiore età. Essi sono tenuti a pagare una quota inferiore a quella stabilita per i Soci Effettivi. I Soci Juniores possono esercitare il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi.
7. Con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano alla ricerca scientifica nell'ambito delle telecomunicazioni ed eventualmente alle attività collaterali, potranno aderire all'Associazione versando la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Per il resto essi hanno gli stessi diritti dei Soci Effettivi.

**Art. 8
Diritti degli associati**

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. frequentare i locali dell'Associazione;
 - d. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Associazione;
 - e. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - f. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - g. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli associati dell'Associazione che godono di tutti i diritti sociali hanno diritto:
 - a. di prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione, che nelle elezioni;
 - b. di ricevere l'organo mensile dell'Associazione e le altre eventuali pubblicazioni di Sezione;
 - c. di servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
 - d. di usufruire del servizio QSL;

- e. di utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione.

**Art. 9
Doveri degli associati**

1. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - 1.1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - 1.2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
2. Tutti gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro, secondo lo spirito citato dal 2° comma dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
3. Essi hanno l'obbligo di svolgere le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione ed in base alle loro capacità personali. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse della Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
4. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
5. Il comportamento, verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
6. Gli associati si impegnano al versamento della quota annuale di iscrizione o rinnovo d'iscrizione in unica soluzione entro la fine di gennaio dell'anno al quale il versamento è riferito. Gli importi delle quote annuali, saranno determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale e potranno essere diverse a seconda della tipologia di associato.
7. Gli associati sono tenuti ad informarsi sulle attività dell'Associazione e sui regolamenti emanati, con la consultazione della bacheca fisica ed informatica (sito internet) dove verranno pubblicate le comunicazioni ufficiali dell'Associazione.

**Art. 10
Recesso – esclusione**

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta che avrà effetto al momento della presentazione stessa, diretta al Presidente. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
4. L'iscritto che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo o svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere deferito al Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia ARI con proposta di esclusione dall'Associazione.

**Art. 11
Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**Titolo IV
Organi dell'Associazione
Art. 12
Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).
 - c. il Presidente.
 - d. l'Organo di Controllo (eventuale).
 - e. il Revisore Legale dei Conti (eventuale).

**Art. 13
Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati.
2. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica. In essa funge da Segretario il Segretario di Sezione.
3. All'Assemblea ogni socio ha diritto di partecipare personalmente, in caso di impossibilità potrà essere rappresentato da un altro socio munito di delega firmata dal socio delegante.

Ogni socio potrà avere non più di tre deleghe. Si applica quanto previsto nel 4° comma dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017 e si richiama quanto dettato dal 5° comma dell'art. 2372 del Codice Civile. Il diritto di voto in Assemblea è riconosciuto a tutti gli iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

**Art. 14
Convocazione dell'Assemblea**

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria in prima e seconda convocazione nonché il relativo Ordine del Giorno.

Provvede altresì a rendere note tali indicazioni agli associati mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo lettera semplice, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

La convocazione è valida anche se inviata a mezzo elettronico/informatico o diffusa tramite il portale informatico dell'Associazione o pubblicata sulla bacheca fisica, se effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione.

2. L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno entro il 30 Aprile.

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo degli associati alla Sezione, che abbiano il pieno godimento di tutti i diritti sociali.

In tal caso il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro e non oltre un mese dalla richiesta.

La convocazione sarà recapitata agli associati con le stesse modalità esposte al comma 1 del presente articolo.

Art. 15 Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea – Verbalizzazione

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, o su richiesta dei presenti saranno assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti. Le stesse modalità valgono anche per le deliberazioni delle assemblee straordinarie. Nel caso di parità si assumerà la decisione appalesata dal Presidente.
3. Le votazioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea.
4. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia e verrà pubblicato sul portale dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati.
5. L'atto è da considerarsi comunque interno e non divulgabile a persone esterne all'Associazione, se non da parte del suo legale rappresentante.

L'originale del verbale viene riposto entro il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, tenuto a cura del Presidente e del Segretario presso la sede operativa dell'Associazione.

Art. 16 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sull'esclusione degli associati, sentito il Comitato Regionale ARI FVG;
5. delibera, con la maggioranza di almeno 50% degli associati, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 17 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque, setto o nove membri eletti tramite scrutinio segreto, personale e diretto dall'Assemblea, a cui partecipano gli associati aventi il godimento di tutti i diritti sociali. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
5. I Consiglieri eletti, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

**Art. 18
Elezione del Consiglio Direttivo**

1. Per l'elezione il Consiglio Direttivo provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice, o attraverso posta elettronica, a ciascun Socio:
 - a. l'elenco degli associati della Sezione che godono dei diritti sociali;
 - b. la scheda di votazione;
 - c. l'elenco dei candidati, ove ce ne siano;
 - d. una busta pre indirizzata per la restituzione della scheda.

Le candidature dovranno essere presentate dagli interessati per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine stabilito dallo stesso.

**Art. 19
Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, dovranno essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca.

La convocazione è valida anche se inviata a mezzo elettronico/informatico.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri, con preavviso di almeno 24 ore. Tutti gli associati possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può, in casi eccezionali, indire riunioni a porte chiuse e, in tali casi, sottoporre a secretazione il relativo verbale.

**Art. 20
Poteri del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che, per legge o per Statuto ARI, non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea degli associati. In particolare, Il Consiglio Direttivo, anche al di fuori

dei propri componenti, provvederà a nominare i responsabili dei vari settori di attività di sezione, che dovranno operare in concerto con il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo dà il proprio parere sull'ammissione degli aspiranti associati ARI; in caso di parere negativo la prevista motivazione dovrà essere espressa mediante delibera del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo deve motivare il rigetto e comunicarlo all'interessato entro 60 giorni.
4. Entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, l'interessato può richiedere una pronuncia dell'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

**Art. 21
Validità delle adunanze del Consiglio Direttivo
– assenze – vacanze**

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri; l'adunanza sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

2. In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, od in caso di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti.

Ciò fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto Il Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per il tempo mancante alla naturale scadenza del triennio del Consiglio Direttivo decaduto.

**Art. 22
Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente, rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

3. Il Presidente del Consiglio Direttivo in carica provvede, entro 15 giorni dalla data delle elezioni, a convocare i nuovi eletti, disponendo per tutti gli adempimenti relativi al passaggio delle consegne. Il Presidente neoeletto deve provvedere, entro 15 giorni dalla avvenuta nomina, a comunicare la composizione del Consiglio Direttivo e la distribuzione delle cariche al suo interno, sia alla Sede centrale di Milano, che al proprio Comitato Regionale.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

**Art. 23
Segretario e Tesoriere**

1. Il Segretario è responsabile della amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.

Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea degli associati, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nonché nel Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Consiglio Direttivo e sottoscrive gli atti relativi.

Può essere delegato alla firma, disgiuntamente da quella del Presidente, sul conto corrente bancario e/o postale.

Il Consiglio Direttivo può individuare in una unica persona la carica di Segretario e di Tesoriere.

**Art. 24
Organo di Controllo**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. In ogni caso ad ogni elezione del Consiglio direttivo l'Assemblea può decidere di nominare un organo di controllo, scegliendo i suoi membri fra gli associati aventi diritto di voto.
3. I membri dell'organo di controllo non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio direttivo.

4. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti.

**Art. 25
Revisione legale dei conti**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

**Art. 26
Gratuità delle cariche sociali**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso documentato delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

**Titolo V
Libri Sociali
Art. 27
Libri Sociali**

1. I libri sociali sono i seguenti:
 - a. Libro degli associati
 - b. Libro dei Volontari
 - c. Libro delle delibere dell'Assemblea degli associati
 - d. Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
2. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico Verbale nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo. Ogni Verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Identiche formalità si devono esperire nel libro delle delibere dell'Assemblea degli associati. Copia dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e in forma di estratto sul sito web della Sezione, ove manchi la Sede, portata a conoscenza degli associati tramite circolare.



3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tramite presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

**Art. 28
Libro Giornale – Libro Inventario**

1. La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente Art.27:
- a) libro Giornale con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile.
A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi lettere, telegrammi, fatture ricevute, note, ecc.).
 - b) libro Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

**Art. 29
Libri sociali facoltativi**

1. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno, e con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori di cui agli Art. 27 e 28, potrà tenere anche altri libri sociali per lo svolgimento delle proprie attività.

**Titolo VI
Il Bilancio
Art. 30
Bilancio consuntivo e preventivo**

1. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 2 del D.Lgs. 117/2017, salvo che il mutamento delle condizioni economiche, finanziarie e/o patrimoniali renda obbligatorie altre forme.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

2. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
3. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo a cura del Segretario e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno in cui si terrà l'Assemblea che dovrà approvarli.

Copia dei bilanci potrà essere richiesta da tutti gli associati e potrà essere pubblicata nel sito internet dell'Associazione.

4. Nel bilancio devono essere indicati i beni, contributi ed i lasciti ricevuti, fermo restando quanto indicato nel primo comma.
5. Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o organizzazioni che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**Titolo VII
Norme finali e transitorie**

**Art. 31
Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento Interno, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

I regolamenti adottati sono resi pubblici agli associati tramite affissione nella bacheca fisica presso la sede e/o tramite la pubblicazione nel sito internet dell'Associazione.

I regolamenti hanno efficacia per gli associati e per quanti frequentano i locali o utilizzano infrastrutture dell'Associazione e sono nulli nella parte che contrasta questo Statuto o Leggi e regolamenti dello Stato italiano.

**ART. 32
Convenzioni**

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente del Consiglio Direttivo, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

**Art. 33
Scioglimento**

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'Art. 27 c.c.:
- 1.1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - 1.2. per le altre cause di cui all'Art. 27 c.c..
In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altri Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.



Statuto A.R.I. Pordenone APS

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 34 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 35 Disposizioni finali

1. Il presente Statuto verrà al più presto convenientemente Registrato da parte del Presidente presso gli Organi Competenti, rendendolo quindi pubblico.
2. Entra in vigore, con piena efficacia, immediatamente per gli associati e dopo la Registrazione di cui al comma precedente, per i terzi. In questo, sostituisce analoghi atti precedenti.
3. In via transitoria, il Consiglio Direttivo continua ad esercitare il proprio mandato fino alla sua naturale scadenza, così come in precedenza deciso. Al pari, vengono mantenute tutte le cariche in precedenza elette in seno allo stesso Consiglio Direttivo.

Approvato nell'Assemblea Ordinaria del 23/10/2020

IL SEGRETARIO

Paolo Garbin
IV3BVK

IL PRESIDENTE

Franco Milan
IU3ADL

REGISTRATO A CONEGLIANO addì 28-10-2020
al n. 2959 serie III Riscossi € 1
(Euro) ATTO GIURISTICO



L'ASSISTENTE
Stefano Casperotto

Firma su delega del Direttore Provinciale